

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 giugno 2012

(proposta dalla G.C. 1 giugno 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana.

Risulta assente il Consigliere: MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) basata sul possesso qualificato di immobili, che sostituisce per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute relative ai redditi fondiari dei beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), provvedendo inoltre, agli articoli 8 e 9, a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'ICI.

L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, , convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipazione, in via sperimentale, dell'entrata in vigore dell'imposta a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;
- assoggettamento all'imposta anche degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- determinazione delle aliquote base e modifica della vecchia base imponibile ICI attraverso la variazione dei moltiplicatori delle rendite;
- applicazione a regime dell'imposta a partire dall'anno 2015.

L'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76 per cento ed è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, secondo lo schema seguente:

	Aliquota di base	Variabilità	Minimo	Massimo
Abitazione principale	0,4 %	±0,2%	0,2 %	0,6 %
Altri immobili	0,76%	±0,3%	0,46%	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,2 %	-0,1%	0,1 %	0,2 %

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile ottenuto dalla rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusi gli A10), C2, C6, C7;
- 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C3, C4 ,C5;
- 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A10 e D5;
- 60 per i fabbricati classificati in categoria catastale D (esclusi i D5);
- 55 per i fabbricati classificati in categoria catastale C1;

- 135 per i terreni agricoli non condotti direttamente;
- 110 per i terreni agricoli dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

Il D.L. 201/2011 (così come modificato dal D.L. 16/2012), nell'assoggettare all'imposta anche l'abitazione principale e le sue pertinenze, specifica chiaramente che "per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), è prevista l'applicazione di una detrazione di 200 Euro. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad una detrazione massima complessiva di 600 Euro.

La detrazione e la relativa maggiorazione, se dovute, si applicano anche alle abitazioni assimilate con regolamento all'abitazione principale e relative pertinenze.

Il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, è in ogni caso considerato titolare del diritto di abitazione.

La detrazione per l'abitazione principale si applica, senza maggiorazione, anche alle unità abitative possedute dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari.

I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario (relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- immobili posseduti dai soggetti passivi IRES;
- immobili locati.

E' riservata allo Stato, la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale (comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale) e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché degli alloggi posseduti dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, il cui gettito è di competenza esclusiva dei Comuni.

Le detrazioni di cui sopra, previste dal legislatore, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dal Comune, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

Per la predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2012, sono stati valutati i possibili effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta possono produrre in base alle modalità di attuazione regolamentate e stabilite dal Comune, sia nei riguardi dei contribuenti interessati da tali disposizioni sia in relazione al gettito dell'imposta, elemento quest'ultimo determinante per la conservazione degli equilibri di bilancio e per far fronte ai costi dei servizi

essenziali per la cittadinanza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di Conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo schema del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria proposto con deliberazione Consiglio Comunale del 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02233/013).

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il prospetto "I.M.U. nell'anno 2012 - Aliquote e Detrazione" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 200,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO IMU-ICI
F.to Togliatto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, Mangone Domenico, Moretti Gabriele

PRESENTI 37
VOTANTI 37

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 14:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Cervetti Barbara Ingrid, Mangone Domenico, Moretti Gabriele

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 29

VOTANTI 29

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 6:

Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IMU nell'anno 2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONE

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per cento)	DETRAZIONE (in Euro)
Regime ordinario dell'imposta.	1,06 (0,38 allo Stato 0,68 al Comune)	
Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate.	1,06 (0,38 allo Stato 0,68 al Comune)	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono risiede anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7).	0,575 (interamente al Comune)	200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*)
Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze; (reg. IMU art. 3 comma 3); unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (regolamento IMU articolo 3 comma 4).	0,575 (interamente al Comune)	200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*)
Unità abitativa posseduta dall'A.T.C. o dal C.I.T. ed assegnata dall'A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze; unità abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Torino e relative pertinenze (regolamento IMU articolo 4 comma 5).	0,575 (interamente al Comune)	200,00
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2 (regolamento IMU articolo 4 comma 1).	0,575 (0,38 allo Stato 0,195 al Comune)	
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico (regolamento IMU articolo 4 comma 3).	BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (regolamento IMU articolo 4 comma 5).	0,76 (0,38 allo Stato 0,38 al Comune)	
Area fabbricabile.	0,96 (0,38 allo Stato 0,58 al Comune)	
Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 24/2/1994 n. 133).	0,2 (interamente al Comune)	
*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione sull'abitazione principale solo una volta e per una sola unità immobiliare (Regolamento IMU articolo 3 comma 5)		

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
